

Depositi dormienti

AVVISO

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):

- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a cento euro;

sono considerati dormienti.

Al verificarsi delle condizioni di dormienza l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto dormiente non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

DEPOSITI AL PORTATORE DORMIENTI

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati, ad esempio, da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore cento euro e che **non risultino movimentati da oltre dieci anni**, sono assoggettati alla disciplina dei depositi dormienti.

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della Banca di individuare gli attuali titolari di tali rapporti**, la Banca provvede **all'affissione dell'elenco dei depositi dormienti**. Qualora il libretto di deposito non venga presentato agli sportelli della Banca entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di dormienza, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Si rappresenta, che ai sensi del D.Lgs. 231/2007, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 90/2017, è stato introdotto dal 4 luglio 2017:

- il divieto di emettere libretti di deposito al portatore, di qualsiasi importo;
- il divieto di trasferire libretti di deposito al portatore esistenti, di qualsiasi importo;
- l'obbligo di estinzione di libretti di deposito al portatore esistenti, di qualsiasi importo, entro il 31 dicembre 2018.

Le violazioni del divieto di emissione e di trasferimento dei libretti di deposito al portatore e dell'obbligo di estinzione sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro.